



Commissione di Garanzia  
per l'Attuazione della Legge sullo Sciopero  
nei Servizi Pubblici Essenziali

Roma, 25/03/2003

Pagine n. : (compresa la presente)

Mittente : Commissione Garanzia  
URP - Responsabile: Antonino CANGIALOSI  
e-mail: urp@commissionegaranziasciopero.it

Destinatario :

F.A.B.I. (Federazione Autonoma Italiana  
Benigni)

(Att. me Dott. GIACOMO MELFI - tel/fax 06/8559220  
06/8552275)

Messaggio:

Come da Voi richiesto inviamo copie allegato.  
Cordiali saluti.

#### AVVERTENZA

- L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Commissione di Garanzia è aperto tutti i giorni, ad eccezione del giovedì e del sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - Per informazioni: Tel. 06/8559673-85354351-85982100-85982120 - fax 06/85982095-85982096 - E-mail: [urp@commissionegaranziasciopero.it](mailto:urp@commissionegaranziasciopero.it)
- Le delibere della Commissione di Garanzia sono pubblicate nel "Bollettino Ufficiale" edito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Per informazioni: tel. 06/85082149 - 85082219-85084425 - fax 06/85084117.
- E' attivo un sito Internet della Commissione di Garanzia, il cui indirizzo è il seguente: [www.commissionegaranziasciopero.it](http://www.commissionegaranziasciopero.it)

Se il testo non dovesse risultare chiaro, si prega di telefonare ai seguenti numeri:  
06/8559673 - 85354351 - 85982120



*Commissione di Garanzia  
per l'Attuazione della Legge sullo Sciopero  
nei Servizi Pubblici Essenziali*

IL PRESIDENTE

Roma, 14 FEB. 2003

A tutte le  
Segreterie nazionali delle  
Organizzazioni sindacali

Pos. 15240

A seguito di un attento esame degli atti di proclamazione delle astensioni collettive dal lavoro pervenuti, questa Commissione ritiene di segnalare l'opportunità che le proclamazioni contengano una serie di indicazioni utili a consentire tempestive valutazioni da parte della stessa.

In particolare, appare necessario che l'atto di proclamazione contenga:

a) ove si tratti di **prima azione di sciopero**:

- 1) l'esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l'indicazione leggibile dei soggetti firmatari;
- 2) l'indicazione delle motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro;
- 3) l'esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione (con eventuale allegazione - ove possibile - dei relativi verbali); nell'ipotesi in cui le procedure non si siano potute svolgere per la mancata convocazione del soggetto proclamante da parte dell'azienda o dell'autorità amministrativa, entro i termini previsti dagli accordi o dalle regolamentazioni provvisorie, le domande di attivazione della procedura comunque inoltrate;
- 4) l'indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell'astensione collettiva dal lavoro;

b) ove si tratti di **proclamazione di sciopero successiva**, relativa alla stessa vertenza, in aggiunta agli elementi di cui sopra, l'indicazione della data o delle date delle astensioni collettive precedentemente effettuate;



*Commissione di Garanzia  
per l'Attuazione della Legge sulle Sciopero  
nei Servizi Pubblici Essenziali*

IL PRESIDENTE

c) ove si tratti di adesione a scioperi già proclamati, l'espressa dichiarazione di adesione a sciopero proclamato da altri soggetti. Il fatto che si tratti di una proclamazione in adesione e non di una proclamazione autonoma, peraltro, non esime i soggetti proclamanti in adesione dal rispettare, per tale atto, i termini di preavviso; nonché dall'indicare anche essi la data, la durata, le modalità e i motivi dell'astensione che dovranno essere conformi a quelli indicati dai soggetti proclamanti.

Si ricorda infine che l'atto di proclamazione dello sciopero deve essere inviato sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di precettazione. Al fine di facilitare l'attività di questa Commissione, peraltro, si ritiene opportuno l'invio di copia dell'atto di proclamazione anche alla Commissione.

Appare altresì necessario, per una corretta valutazione sulla rispondenza del comportamento dei soggetti proclamanti a quanto stabilito dall'art. 2, comma 6, comunicare immediatamente alla Commissione di Garanzia l'eventuale revoca di uno sciopero precedentemente proclamato, precisando se questa sia intervenuta per accordo tra le parti, ovvero a seguito di una richiesta da parte della Commissione stessa o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di precettazione.

Antonio Martone